



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009 FAX 0142/488959

Rosignano Monferrato lì,

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spett.le

PEC:

Manifestazione di interesse prot. n. ____ del _____

Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l'appalto di lavori di "CONSOLIDAMENTO NUCLEI ABITATIVI A MONTE DI VIA DELLA VITTORIA" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.

CODICE CUP D59D08000260007	CODICE CIG 7216315386
-----------------------------------	------------------------------

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° __ del _____ con cui è stata indetta la presente procedura di gara, a seguito dell'indagine di mercato di cui all'avviso pubblico del 25.09.2017, il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) invita codesta ditta a presentare la propria offerta economica per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito specificate.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto e documentazione allegata.

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di ROSIGNANO MONFERRATO (AL) – Via Roma n. 19 - tel. 0142-489009 – fax. 0142-488959

Profilo del committente: www.comune.rosignanomonferrato.al.it

PEC municipio@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it

Servizio interessato all'appalto: Ufficio tecnico – Area tecnico-manutentiva e lavori pubblici

Responsabile del procedimento: Geom. Barbano Laura

PEC: tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it

Email: tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori riguardano l'esecuzione degli interventi di consolidamento nuclei abitativi a monte di Via della Vittoria e sono previsti negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato da questa amministrazione con deliberazione n. 101 del 23.09.2017 della Giunta Comunale.

Il progetto completo è liberamente consultabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale sito in Rosignano Monferrato, Via Roma n° 19, nel normale orario di ufficio, previo appuntamento telefonico e scaricabile dal profilo del committente; gli elaborati progettuali dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l'offerta richiesta con la presente lettera.

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre in fase di esecuzione, le varianti che riterrà opportune, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

3) IMPORTO A BASE DI GARA – CATEGORIA E QUALIFICAZIONE - FINANZIAMENTO

L'importo dei lavori da appaltare ammonta a totali €. 78.511,92 di cui:

- Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 75.667,67
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 2.844,25

Tipologia dei lavori: ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i., la natura dei lavori previsti riguarda opere di realizzazione di un muro contro terra e ripristini stradali, asfalti e sistemazioni; ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie:

Lavori	Categoria	Classifica	Importo EURO
Realizzazione muro contro terra ripristini stradali, asfalti e sistemazioni	Prevalente OG3	I	78.511,92

All'interno della categoria prevalente sono compresi gli oneri per la sicurezza.

Finanziamento: Il costo complessivo dell'opera è pari a €. 110.000,00 (Centodiecimila/00 euro), di cui €. 78.511,92 per lavori da appaltare e €. 31.488,08 per somme a disposizione dell'Amm.ne, l'opera è finanziata mediante Contributo regionale D.D. n. 62 del 27.06.2006

4) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Termine per l'esecuzione dei lavori: Complessivamente 120 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori

Luogo di esecuzione delle opere e descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di consolidamento nuclei abitativi a monte di Via della Vittoria.

5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

Si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2;

L'esclusione automatica non verrà praticata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che la stessa risulti inferiore al prezzo base di cui sopra.

In caso di uguali ribassi, si procederà al sorteggio in analogia a quanto previsto dall'art. 77 comma 2 R.D. n. 827/1924.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento

Non sono ammesse offerte in variante

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell'appaltatore avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto.

7) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Impresa aggiudicataria, qualora successivamente intenda affidare dei lavori o parti di opere in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 co. 6 D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

In virtù dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice, l'importo dei lavori:

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

8) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale.

In particolare i partecipanti alla procedure di affidamento:

- non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarate nel modello A1 sezione "Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di capacità giuridica a contrarre con la P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016";
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale indicati nell'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati nel modello A1 sezione "Dichiarazione in merito alla generalità dell'impresa offerente e del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016"
- devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nell'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati nel modello A1 sezione "Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche professionali di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016"

Trattandosi di interventi di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00, i concorrenti all'atto dell'offerta non in possesso dell'attestato SOA devono **possedere i requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010**, ossia devono:

- avere eseguito direttamente lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto, nel quinquennio antecedente la data del presente invito, per un importo non inferiore a quello dell'appalto da affidare;
- devono avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutenitiva n. 14 del 13.03.2018

- ✚ disporre, a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio, di adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti devono fornire l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo

in alternativa

- ✚ I concorrenti devono **possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità**; le categorie e le classifiche, risultanti dall'attestazione, devono essere adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare;

- devono possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 dichiarati nel modello A1 sezione "Dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- devono, per i lavori rientranti nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, essere regolarmente iscritti nell'elenco "White list" antimafia tenuto dalla Prefettura – dichiarazione nel modello A1 sezione "Dichiarazione relativa all'iscrizione nella "White List" antimafia ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 59 della legge n. 190/2012 per l'esecuzione dei lavori o di parte di essi in appalto"

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del DPR n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 92, comma 2](#).

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del DPR 207/2010.

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi dell'art.92 DPR207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 DPR207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

9) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
Ai sensi dell'art. 89 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 è stato definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese

Ai fini dell'ammissione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, il concorrente dovrà fornire - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 1 del citato articolo ed in particolare:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

10) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA'

Plico contenete l'offerta

L'offerta deve essere inserita nell'apposito plico cartaceo, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura nella parte esterna, deve indicare nella parte esterna, pena l'esclusione, la seguente dicitura in oggetto: "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 2016, n. 50 per l'appalto del lavoro **"CONSOLIDAMENTO NUCLEI ABITATIVI A MONTE DI VIA DELLA VITTORIA"**, il nominativo, le generalità dell'Impresa mittente e la dicitura "NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA".

Il plico deve contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la rispettiva dicitura **Busta "A - Documentazione"** e **Busta "B-Offerta Economica"**.

La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta A) e l'offerta economica (da inserire all'interno della Busta B), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B - Offerta economica", costituirà causa di esclusione dalla gara.

Nella Busta "A – Documentazione amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), la seguente documentazione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (vedi modello "A" predisposto) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia conforme all'originale della relativa procura). Nella domanda si dichiara:

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dalla stazione appaltante del tutto in proprio, in parte in proprio ed in parte mediante procedura di avvalimento ovvero del tutto mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010
- (*qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative*) di concorrere per specifiche ditte consorziate. A tali consorziate è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;
- (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti*): che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresain qualità di capogruppo;
- (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti*): che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori. Si allega altresì l'atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza;
- le generalità delle imprese e le quote dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse in caso di consorzi, associazioni, GIEI, RTI;
- (*nel caso siano previsti dei lavori da subappaltare*) che i lavori di
..... verranno eseguiti in proprio oppure subappaltati in parte/per intero alla ditta in caso di aggiudicazione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.
- La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Alla domanda di partecipazione occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, e (*in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa*) la procura notarile, in originale o in copia autenticata oppure (*in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti*) l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI (vedi modello "A1" predisposto) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000 (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale si attesti che la Ditta in indirizzo possiede i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'assunzione e l'esecuzione in proprio dei lavori (fatta salva la possibilità di subappaltare o di affidare a cottimo fiduciario una parte dei lavori stessi, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016) e in particolare si dichiara:

- **il possesso dei "requisiti di ordine generale" di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nello**

specifico:

- l'assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche riferita al soggetto subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che verso le persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati precedentemente elencati né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- che nell'anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 oppure che vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie verso i quali non è stata però pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- l'assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- l'assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- l'eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non ha determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione;
- l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la mancata presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per false dichiarazioni o falsa documentazione in procedure di gara e affidamenti di subappalti;
- la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per false

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- il rispetto del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990;
- la non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 oppure l'ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge;
- di aver denunciato, in caso di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

• **il possesso dei "requisiti di idoneità professionale" indicati nell'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ove si indichi:**

- l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato competente o in appositi Albi/Lista;
- (*per le cooperative o consorzi di cooperative*) che l'Impresa è iscritta all'Albo delle società cooperative al n. ovvero è stata iscritta nell'apposito "Registro prefettizio" o "Schedario generale della cooperazione";
- (*per le cooperative sociali*) di essere anche iscritta all'Albo regionale per cooperative sociali di tipo A/cooperative sociali di tipo B/consorzi di cooperative;
- (*in caso di consorzi stabili*) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM 2/12/2016 n. 263;
- (*in caso di subappalto, ove consentito*) le imprese a cui si intendono subappaltare le lavorazioni;
- (*se si tratta di un'associazione o consorzio*) di non partecipare alla procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale;
- la competente sede INPS ovvero INAIL ovvero Cassa Mutua Edile, ai fini dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- quale contratto collettivo nazionale di lavoro si applica verso i propri dipendenti;
- la dimensione aziendale della Ditta offerente;
- il possesso di regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 o che ci si è avvalsi ma che gli stessi si sono conclusi;

• **il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in particolare:**

- di possedere la "Certificazione del sistema di qualità aziendale" UNI EN ISO 9001.... ovvero di non possederla ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- di possedere idonea Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità rilasciata da una società organismo di attestazione nelle categorie di opere costituenti l'appalto (OG3);

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
oppure (ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) in assenza dell'attestazione SOA

- di aver realizzato, negli ultimi anni un fatturato globale di €(euro);
 - di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di avvio della presente procedura in oggetto per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - I costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta;
 - la principale attrezzatura tecnica posseduta o di cui si dispone per l'esecuzione dei lavori in appalto;
- **il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, costituito da:**
 - (per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti) il possesso del Documento di valutazione dei Rischi (DVR);
 - (per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti) il possesso di documentazione attestante la conformità al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate per la propria attività di natura autonoma; di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI); di attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
 - **la dichiarazione relativa all'iscrizione nella "White List" antimafia ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 59, della Legge n. 190/2012;**
 - **l'indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell'invio delle comunicazioni,**
 - **sopralluogo sul posto dove devono essere eseguiti i lavori;**
 - **pieno riconoscimento ed accettazione di tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla lettera d'invito, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere resa e firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa) la procura notarile, in originale o in copia autenticata oppure (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza.

- 3) **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, (qualora in possesso)** ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 in corso di validità rilasciato da un Organismo Certificazione accreditato;
- 4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 5) **CAUZIONE PROVVISORIA** (fideiussoria), di €. 1.570,24 pari al 2% dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza), nonché l'impegno di un fideiussore quale **GARANZIA FIDEIUSSORIA** per l'esecuzione del contratto;
- 6) (in caso di avvalimento) **DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI** da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;

7) Documento "**PASSOE**", rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass". In caso di avvalimento, occorre presentare anche il "PASSOE" dell'impresa ausiliaria.

Nella Busta "B – Offerta economica" (vedi modello "B" predisposto), debitamente chiusa e sigillata, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione, in competente marca da bollo ed in lingua italiana, contenente:

- il conseguente ribasso globale percentuale, da applicare all'importo complessivo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
- Il termine vincolante di validità dell'offerta in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e *(in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa)*, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si precisa che non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.

11) TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE BUSTE CON LE OFFERTE

Termini e modalità di presentazione delle offerte

La Ditta interessata all'esecuzione dei lavori in oggetto e alla stipula del relativo contratto, dovrà presentare l'offerta contenuta nell'apposito plico come indicato al precedente punto n. 10) al Comune di ROSIGNANO MONFERRATO mediante consegna delle offerte direttamente a mano ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Comune di Rosignano Via Roma n. 19, cap. 15030, Rosignano Monferrato, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, **delle ore 12,00 del giorno 05.04.2018** In caso di consegna per mezzo di raccomandata farà fede, esclusivamente, la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell'Ufficio protocollo dell'Ente. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituito o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

Apertura dei plichi contenenti le offerte

La seduta di gara avrà luogo, in seduta pubblica, **alle ore 9,30 del giorno 06.04.2018** e più precisamente presso una sala della sede comunale in Rosignano Monferrato, Via Roma, 19 ove si svolgerà l'apertura dei plichi, la valutazione della documentazione amministrativa con contestuale verifica dell'ammissibilità delle offerte.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nei giorni che saranno comunicati mediante avviso sul sito istituzionale.

La correttezza formale e la regolarità della documentazione contenuta nella Busta "A - Documentazione amministrativa" sono accertate dalla stazione appaltante al fine di determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto.

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
Successivamente in seduta pubblica, si procederà all'apertura della Busta "B - Offerta economica", dei soggetti ammessi alla gara, e dando successiva lettura del ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetti a ribasso espresso con un massimo di 3 decimali.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 alla verifica dell'anomalia delle offerte.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque .

Si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2;

L'esclusione automatica non verrà praticata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

Nei casi residuali, (numero di offerte inferiore al limite per il calcolo delle anomalie stabilito dall'art. 97 co. 3/bis e inferiore a 10, limite dell'art. 97 co. 8), e qualora le offerte appaiano anormalmente basse, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Difatti, la stazione appaltante chiederà per iscritto entro n. 15 giorni di presentare in forma scritta apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente giustificata, verrà disposta l'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario e dei subappaltatori eventualmente indicati in base all'obbligo di cui all'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. . Tale verifica sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS (*Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI" (FAQ per AVCPass Operatore Economico N. 16-sito ANAC)*). Si precisa che l'appaltatore deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente al quale apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 5 giorni per integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione comunale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di Asti - codice IBAN: IT48 Q060 8510 3160 0000 0020 082. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Amministrazione comunale dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, o nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi costituenti, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia, la documentazione citata all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti o Consorzi; la fideiussione dovrà inoltre essere necessariamente intestata e sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale obbligo non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da alle micro, piccole e medie imprese

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (solo per l'aggiudicatario)

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, copra i danni eventualmente subiti dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare per il presente appalto sono fissate in:

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018

- Partita 1 - Opere - importo di appalto netto
- Partita 2 - Opere preesistenti – per € 78.511,92 (settantomilacinquecentoundici/92)
- Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00 (cinquantamila)

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza suddetta almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

14) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

15) MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedura è acquisita tramite il sistema di AVCpass.

16) STIPULA DEL CONTRATTO

In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è atto pubblico in modalità elettronica e sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva .

La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, al versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese contrattuali (compresi bollo e registro) nella misura che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto potrà essere stipulato senza dover attendere il decorso di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

17) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il termine di validità dell'offerta è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

18) DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla procedura sarà resa disponibile sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.rosignanomonferrato.al.it.

19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Barbano Laura, Responsabile Servizio Tecnico manutentivo – LL.PP., tel. 0142-489009, PEC: tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it email: tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it

20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 dell D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è Geom. Barbano Laura Responsabile Servizio Tecnico manutentivo – LL.PP.

21) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- **La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. L'appalto potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.**
- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è **esclusa la competenza arbitrale**, invero è competente il Foro di Vercelli
- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Barbano Laura, Responsabile Servizio Tecnico manutentivo – LL.PP., tel. 0142-489009,

Allegato "A" alla determinazione Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 14 del 13.03.2018
PEC: tecnico@pec.comune.rosignanomonferrato.al.it - email: tecnico@comune.rosignanomonferrato.al.it

- Il presente invito disciplina la procedura d'appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'offerta; per le condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto, non riportate nel presente invito, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'appalto ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati:

- Domanda di partecipazione alla procedura – Modello "A"
- Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti – Modello "A1" – "A1.1" – "A1.2"
- Dichiarazione di offerta economica – Modello "B"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Laura BARBANO)

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)

